

CHIARIMENTI 15
prot. 9386 del 08.06.2026

15 chiarimento

In primis chiediamo un chiarimento riguardo la relazione tra i parametri valutativi dei punti A1.1 e A3 dell'Allegato 4 a). Nei chiarimenti è stato indicata come possibile l'eliminazione delle cabine sotto passeggiata per concorrere al punteggio di riduzione di superficie di difficile rimozione, ugualmente è stato anche specificato che tutte le dotazioni, comprese le cabine, che si trovano nell'area ceduta a spiaggia libera non sono più a disposizione dello stabilimento.

1. Chiediamo quindi se l'area ceduta a spiaggia libera concorre ugualmente nel calcolo della superficie di difficile rimozione ridotta. (es... ipotizzando di avere una superficie di difficile rimozione totale di 600mq, cedendo una porzione a spiaggia libera la superficie di difficile rimozione a disposizione dello stabilimento si riduce a 550mq. Per calcolare **la percentuale di superficie ridotta** bisogna utilizzare come totale di confronto la superficie totale originaria di 600mq o quella rimasta a disposizione di 550mq?)

Risposta 15.1

L'area ceduta a spiaggia libera concorre nel calcolo della superficie di difficile rimozione ridotta.

Per calcolare **la percentuale di superficie ridotta** bisogna utilizzare come totale di confronto la superficie totale originaria di 600mq.

2. È possibile quindi, per concorrere al punteggio della categoria A1.1 rimuovere le cabine sotto la passeggiata nell'area che viene ceduta a spiaggia libera?

Risposta 15.2

SI

3. Per ottenere il punteggio pieno della categoria A1.1 attraverso la rimozione delle cabine sotto la passeggiata, è sufficiente eliminare le partizioni interne ed esterne (mantenendo inalterati i pilastri) o bisogna anche rimuovere la pavimentazione sostituendola con un deck appoggiato o lasciando semplicemente la sabbia per esempio?

Risposta 15.3

Bisogna rimuovere tutte quelle opere di difficile rimozione, pertanto se ricompresa la pavimentazione, questa va rimossa o sostituita.

4. Nel lotto n.40 sussiste una situazione particolare in quanto all'interno dell'area del lotto c'è una rampa di scale che collega il vicino lotto n.39 alla passeggiata soprastante. Infatti, anche negli ultimi precedenti, la scala è segnata come su concessione del lotto n.40 ma a servizio del lotto n.39.

Risposta 15.4

Si conferma che la scala di accesso insite sul lotto 40 me è a servizio di entrambe i lotti, come indicato nella relazione tecnica allegata all'ultima autorizzazione demaniale n. 9/2008.

5. Allo stesso tempo sussiste una discrepanza tra le superfici indicate nell'Allegato 2 per il lotto n.40 rispetto a quelle presenti sull'ultimo legittimo: nell'ultimo legittimo è indicata come superficie amovibile solo la pedana in piastrelloni e dogato in legno di 6,18 mq mentre sull'allegato è riportata una superficie di 14,60mq. Sono stati quindi aggiunti alla superficie di facile rimozione 8,42 mq presi dal totale della superficie di difficile rimozione del legittimo.

1. Questi 8,42 mq corrispondono alla scala sopracitata?

Risposta 15.5.1

SI

2. La scala sopracitata si configura quindi come superficie di facile rimozione che ostruisce i coni visivi?

Risposta 15.5.2

La superficie indicata nell'autorizzazione demaniale n. 9/2008 comprende la "pedana .." di mq. 6,18, nonché la scala di metallo di mq 8,42, in quanto di facile rimozione come riportato anche nella relazione tecnica allegata all'autorizzazione stessa, quale ultimo titolo abilitativo, per un totale di 14,60 mq come indicato all'allegato 2 del lotto 40

3. L'eventuale rimozione della scala compete al lotto n.40 o al lotto n.39?

Risposta 15.5.3

Al lotto su cui insiste la scala a servizio della relativa concessione demaniale marittima, quindi al lotto 40.